

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Finocchiaro Fidelbo ed altri: Aumento della dotazione organica degli uffici giudiziari della Sicilia e della Calabria (3028)	4
Violante Luciano, <i>Presidente</i>	3	Violante Luciano, <i>Presidente</i>	4, 5, 7, 8, 9, 10
Per la morte del deputato Mario Brancaccio:		Cicone Vincenzo	6
Violante Luciano, <i>Presidente</i>	3, 4	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	10
Alagna Egidio	4	Fracchia Bruno	7
Mastrantuono Raffaele	4	Fumagalli Carulli Ombretta	5
Mellini Mauro	4	Maceratini Giulio	10
Nicotra Benedetto Vincenzo	3	Mastrantuono Raffaele	11
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	4	Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	5, 9, 10
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	3	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	7, 8, 9, 10
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3363);		Violante Luciano, <i>Presidente</i>	12

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1989

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3062)	21
Nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3273)	12	Violante Luciano, <i>Presidente</i>	21
Violante Luciano, <i>Presidente</i>	12, 13 15, 16, 19, 20	Fumagalli Carulli Ombretta, <i>Relatore</i>	21
Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	13, 16, 18, 19, 20	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	21
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	13, 17, 19		
Fracchia Bruno	19	Votazione nominale:	
Maceratini Giulio	17	Violante Luciano, <i>Presidente</i>	22
Mastrantuono Raffaele	18	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Mellini Mauro	14, 18	Nuova disciplina della contumacia (<i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1706-B)	22
Nicotra Benedetto Vincenzo	18	Violante Luciano, <i>Presidente, Relatore f.f.</i>	22, 23
Nucci Mauro Anna Maria	15	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	20	Votazione nominale:	
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	15, 18, 19, 20	Violante Luciano, <i>Presidente, Relatore</i>	27
Votazione nominale:			
Violante Luciano, <i>Presidente</i>	20		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età			

La seduta comincia alle 9,45.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Binetti, Casini Carlo, Del Mese, Drago, Gargani, Gullotti, Lec-cisi, Rognoni, Russo Raffaele, Scarlato, Segni, Trabacchi, Vacca e Vairo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Balestracci, Napoli, Battaglia Pietro, Carelli, Cafarelli, Bruni Francesco, Loiero, Tancredi, Fiori, Cavigliasso, Biafora, Nerli, Montecchi e Zuech.

Comunico altresì che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Orlandi e Turco sono sostituiti dai deputati Costa Alessandro e Sanfilippo per l'esame del disegno di legge n. 3363.

**Per la morte
del deputato Mario Brancaccio.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla lettura dell'ordine del giorno, consentitemi di ricordare la figura dell'onorevole Mario Brancaccio scomparso prematuramente lunedì scorso a Napoli, all'età di cinquantacinque anni.

Abbiamo avuto modo di apprezzare le sue qualità in quanto egli era membro di questa Commissione. Il presidente Rognoni ha già fatto pervenire alla famiglia l'espressione del vivo cordoglio suo perso-

nale e dell'intera Commissione, rendendosi interprete dei sentimenti di tutti noi.

Ricordo il contributo che l'onorevole Brancaccio ha dato ai nostri lavori, il suo impegno e la sua capacità di entrare nel merito dei problemi, anche su temi difficili come la responsabilità civile dei magistrati.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo desidera associarsi alle parole del presidente per la scomparsa dell'onorevole Brancaccio, avendo avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali di questo deputato che si era impegnato nel suo lavoro (credo che fosse alla sua prima legislatura) con uno slancio encomiabile.

Ne ricordiamo tutti il fortissimo impegno, in modo particolare nella discussione del disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, nell'ambito della quale l'onorevole Brancaccio fornì un contributo estremamente acuto ed un apporto reale ed approfondito.

Dal punto di vista umano era persona simpaticissima e la sua scomparsa costituisce una grave perdita non solo per i familiari, ma anche per la Camera dei deputati che si vede privata di un componente validissimo.

Pertanto, il Governo si associa commosso a quanto ha detto il presidente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero, a nome del gruppo democratico cristiano cui l'onorevole Brancaccio apparteneva, associarmi alle espressioni di cordoglio formulate dal presidente.

Nella sia pur breve presenza tra noi — era infatti un neofita in questa X legislatura — l'onorevole Brancaccio ci ha rive-

lato grandi doti morali e umane ed una notevole preparazione. La disponibilità, l'umiltà e lo zelo profuse nel suo lavoro ci avevano consentito di individuarlo come uno dei pochi referenti di questa Commissione. In particolare, vorrei ricordare il suo impegno nella discussione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati nella quale egli rivelò una grande disponibilità ed una notevole preparazione.

Vorrei esprimere i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia e ringraziare per la solidarietà dimostrata i rappresentanti degli altri gruppi politici.

EGIDIO ALAGNA. Il gruppo socialista si associa al cordoglio espresso dal presidente e dai colleghi. Ricordo anch'io l'onorevole e avvocato Brancaccio.

Abbiamo avuto modo di apprezzarlo come giurista nella discussione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

La nostra è stata un'amicizia molto breve ma intensa. Ritengo che la sua personalità colpisse tutti noi per l'afflato umano che la caratterizzava.

Eravamo stati tutti scossi dalla notizia della malattia che lo aveva colpito, ma ci eravamo rallegrati nel rivederlo alla Camera, anche se consapevole del male che avanzava.

La comunicazione della sua scomparsa mi ha raggiunto quando ero impegnato per problemi di partito in Sicilia, il che mi ha impedito, e di ciò mi rammarico molto, di essere presente ai suoi funerali.

Certamente i familiari saranno informati della commemorazione oggi avvenuta, e anche se non rientra nella prassi, mi permetto di proporre un minuto di raccoglimento in memoria dell'onorevole Brancaccio.

MAURO MELLINI. Non dobbiamo aggiungere altre parole al dolore espresso dai colleghi per questa perdita che non ha confini di gruppo, perché tutti quanti noi abbiamo vissuto l'ansia per la malattia del collega Brancaccio. Avendolo incontrato di recente, ritengo di poter dire

che l'attaccamento al lavoro parlamentare, dimostrato fino alla fine, abbia rappresentato per lui un sostegno nel momento in cui il male avanzava.

Abbiamo notato la sua volontà di fare fino all'ultimo il suo dovere: credo possa essere per noi di conforto il pensiero della forza con cui ha affrontato la terribile malattia che lo ha portato alla morte.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Come ha già avuto modo di ricordare l'onorevole Nicotra, ieri abbiamo trasmesso i nostri sentimenti di cordoglio sia alla famiglia, sia al gruppo democristiano per la perdita del collega Brancaccio. L'espressione di cordoglio del presidente e del ministro, riassunta nella comprensibile commossa celebrazione del capogruppo democristiano Nicotra, ci trova tutti partecipi.

L'onorevole Brancaccio è stato purtroppo per breve tempo un collega che ha messo a disposizione della nostra Commissione le sue capacità politiche e la sua grande carica umana, di cui sentiremo sicuramente la mancanza.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Mi associo, a titolo personale, al cordoglio della Commissione per la scomparsa del collega Mario Brancaccio.

PRESIDENTE. Suspendo per un minuto la seduta in segno di lutto.

La seduta, sospesa alle 9,59, è ripresa alle 10.

Discussione del disegno di legge: Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione giudiziaria (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3363) e della proposta di legge Finocchiaro Fidelbo ed altri: Aumento della dotazione organica degli uffici giudiziari della Sicilia e della Calabria (3028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno

di legge: « Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione giudiziaria », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1988, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro Fidelbo, Cicone, Violante, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Bargone, Forleo, Orlandi e Trabacchi: « Aumento della dotazione organica degli uffici giudiziari della Sicilia e della Calabria ».

Comunico ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso, in data 20 dicembre 1988, parere favorevole sul disegno di legge n. 3363.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Propongo innanzitutto alla Commissione di assumere come testo-base il disegno di legge n. 3363, approvato dal Senato.

Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, giunge al nostro esame uno dei provvedimenti urgenti necessari per fornire all'organizzazione giudiziaria una dotazione organica adeguata.

Il disegno di legge in discussione è propedeutico ad altri provvedimenti, di maggiore consistenza, annunciati dal ministro Vassalli in quest'aula e di cui ho anche avuto notizia attraverso la stampa, con cui si porrà mano all'organizzazione giudiziaria in relazione all'attuazione del nuovo codice di procedura penale, prevista per l'ottobre 1989.

Consideriamo prevalente, nel disegno di legge al nostro esame, l'aspetto relativo all'aumento dell'organico dei magistrati; infatti, se dovessimo giudicare il provvedimento soltanto sulla base dell'aumento di organico previsto per autisti, per dattilografi o per assistenti giudiziari, lo troveremmo veramente deludente. Comunque, non voglio dilungarmi oltre, in quanto credo che l'allargamento del ruolo organico della magistratura previsto dal disegno di legge (329 unità per il 1989, 105 per il 1990 e 26 per il 1991) sia da

tutti ritenuto idoneo e sufficiente per far fronte alle esigenze del nuovo impianto giudiziario, esigenze che scaturiranno dall'approvazione del nuovo codice di procedura penale, nonché dall'istituzione della pretura circondariale. Infatti, l'impianto nuovo predisposto in questo Parlamento richiede obbligatoriamente, in ogni pretura, la presenza di un pubblico ministero (o di più d'uno, a seconda dell'entità delle preture circondariali).

Considerato anche il recupero di qualche unità giudiziaria in seguito all'accorpamento di alcune preture che hanno soltanto una presenza simbolica, si può ritenere che l'aumento di organico dei magistrati sia soddisfacente.

Segnalo in particolare il comma 3 dell'articolo 1, che prevede la possibilità di tener conto, nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque successivi, aumentati del 10 per cento. In proposito, occorre dire che ci si potrà avvalere di tale possibilità in buona parte dei concorsi in fase di espletamento; per uno di questi è stata già svolta una prova scritta, mentre un altro, che metteva a concorso 164 posti, è stato bandito il 3 gennaio scorso. In questo caso, i posti potrebbero essere estesi a 264, con risparmio di tempo e senza violare alcuna norma; infatti, non potrebbe essere sollevata alcuna obiezione nei confronti di una misura del genere.

Auspico, pertanto, una pronta approvazione da parte della Commissione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e sottolineo l'opportunità del provvedimento trasmesso dal Senato. Personalmente, sono favorevole a dare attuazione nel modo più ampio possibile a modifiche dell'ordinamento giudiziario che consentano alla magistratura ordinaria di svol-

gere più agevolmente il proprio lavoro. Tra l'altro, l'insufficienza della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia può condurre ad una sorta di paralisi dell'attività, che a mio avviso riveste un ruolo centrale, di organizzazione dei servizi nel territorio.

Vorrei rivolgere al ministro Vassalli non solo il mio apprezzamento nei confronti dell'operato del Governo, ma anche un appello affinché anche altri settori dell'ordinamento giudiziario, iniziando dal reclutamento attualmente insufficiente — di cui il ministro ha spesso detto di essere consapevole — siano messi in grado di operare.

Nel corso di tutte le ultime inaugurazioni dell'anno giudiziario abbiamo sentito gli operatori del diritto rivolgere appelli al Parlamento e soprattutto al Governo perché in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice siano approntate strutture adeguate. Poiché oggi per la prima volta si torna a parlare dell'ordinamento giudiziario in sede di Commissione giustizia, mi sia consentito rivolgere al ministro di grazia e giustizia, che siamo lieti di vedere personalmente in quest'aula, l'auspicio di molti operatori del settore.

Nel sottolineare l'opportunità del disegno di legge n. 3363, intendo soffermarmi, in particolare, sul tentativo, ben attuato, di consentire un ricambio efficace del personale della magistratura, senza lasciare, nello stesso tempo, posti scoperti.

Esprimo, inoltre, il mio apprezzamento per il comma 3 dell'articolo 1, dove si afferma il principio secondo il quale nella determinazione dei posti da mettere a concorso si possa tener conto non solo di quelli già disponibili, ma anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui viene indetto il concorso e nei cinque successivi, con un aumento del 10 per cento.

La mia passata esperienza di consigliere del Consiglio superiore della magistratura mi porta a valutare in maniera estremamente positiva questa statuizione, perché, purtroppo, spesso abbiamo dovuto

constatare che alcuni trasferimenti, lasciando a lungo scoperti i posti del personale trasferito, hanno creato disagio nell'amministrazione giudiziaria e, quindi, ai cittadini.

VINCENZO CICONTE. Credo che la discussione odierna sia partita dalla giusta necessità di garantire piena funzionalità alle strutture giudiziarie. Il problema è quello di individuare risposte adeguate per venire incontro a tale esigenza, tenendo anche conto della prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; ritengo pertanto opportuno riportare la discussione odierna a quella scadenza.

L'aumento della dotazione dell'organico rappresenta senz'altro un vero problema per il quale non è sufficiente affermare l'esigenza di coprire il vuoto degli uffici giudiziari più scoperti, perché se il problema stesse in questi termini (a parte il ritardo con cui si è affrontato l'argomento, basti ricordare la relazione del Consiglio superiore della magistratura e le proposte di legge di aumento dell'organico risalenti all'anno scorso, tra le quali voglio citare quella dell'onorevole Finocchiaro che rispondeva all'esigenza di un aumento minimo indispensabile del personale degli uffici giudiziari della Sicilia e della Calabria) si potrebbe affrontare e risolvere tranquillamente.

Mi è sembrato di rilevare una contraddizione tra il disegno di legge in esame e le misure ben più corpose e consistenti annunciate dal ministro di grazia e giustizia, in merito alle quali tuttavia questa mattina non abbiamo avuto informazioni; sono stati solo assunti impegni formali dal ministro Vassalli sia nei confronti dell'Associazione nazionale dei magistrati, sia nella relazione predisposta dallo stesso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Intendo sottolineare la mancanza nel disegno di legge n. 3363 di un criterio di fondo al quale ancorare le scelte e le proposte in esame. È del tutto evidente l'assenza di un disegno organico; questo provvedimento è il frutto di una linea

politica basata su scelte parziali, settoriali ed episodiche, per cui la stessa esigenza di un adeguamento del personale rischia di esser vanificata.

Devo, altresì, rilevare la mancata revisione delle circoscrizioni giudiziarie che avrebbe senz'altro garantito una piena, efficace ed efficiente utilizzazione di tutto il personale. Ai fini di un ragionamento concreto, riterrei dunque opportuno partire da una migliore utilizzazione dei magistrati in servizio e dalla revisione delle circoscrizioni.

Vorrei, inoltre, sottolineare la totale assenza nel provvedimento di una previsione relativa all'assunzione di stenotipisti. A tale riguardo, ebbi modo di assistere alla discussione svoltasi al Senato e di ascoltare le osservazioni del ministro Vassalli, il quale accennò ad alcune difficoltà insorte presso il Ministero del tesoro per la copertura finanziaria e presso il Ministero della funzione pubblica per l'inquadramento nell'amministrazione. Ricordo inoltre che questi argomenti erano già stati trattati in sede di discussione della legge finanziaria. Auspico, pertanto, una risposta da parte del ministro, anche alla luce delle richieste pervenute dalla amministrazione del Ministero di grazia e giustizia — ho davanti a me una nota scritta dell'apposito ufficio — che sollecita l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento per stenotipisti.

Da più parti si è sottolineata l'esigenza di operare i necessari mutamenti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per preparare tutti gli operatori della giustizia, a cominciare dai magistrati; vi è bisogno, infatti, di nuove professionalità e di nuovi aggiornamenti professionali per tutto il personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo non abuserà della pazienza della Commissione, anche per-

ché il dibattito svoltosi questa mattina è stato caratterizzato da interventi particolarmente sintetici e tuttavia molto pertinenti.

Come i colleghi sanno per avere affrontato l'argomento in altre occasioni, il presente disegno di legge rappresenta in certa misura un « residuo » del 1988 dovuto alle vicende connesse con l'esame della legge finanziaria, alle crisi di Governo, ai bilanci di assestamento e alle sospensioni dei lavori parlamentari; tali circostanze hanno infatti condotto ad intervenire soltanto ora in ambiti, che richiedevano una disciplina già l'anno precedente.

Dico questo perché la caratterizzazione di questo provvedimento risente del passato per quanto riguarda l'aumento della dotazione organica del personale, ancorché esso contenga disposizioni fondamentali, come quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 1, di cui si è già parlato.

Ringrazio gli onorevoli deputati per le osservazioni formulate. In proposito, il Ministero è perfettamente concorde nel valutare l'insufficienza e soprattutto la incomparabilità dal punto di vista professionale dell'aumento del personale non appartenente alla magistratura, nonché dell'assenza di determinati profili specifici come quelli considerati dall'onorevole Ciconte. Tuttavia, richiamo l'attenzione sul fatto che a questo personale amministrativo si sta provvedendo; il relativo testo, messo a punto con una faticosissima attività quasi quotidiana, sarebbe stato approvato — credo nella forma da me auspicata di decreto-legge — venerdì scorso, se non fosse stata rinviata la seduta del Consiglio dei ministri. Il provvedimento, iscritto all'ordine del giorno della prossima riunione, prevede quell'aumento di 4 mila unità di cui si è parlato, per cui le carenze manifestate — che il Governo non disconosce — in proporzione al previsto aumento dei magistrati saranno colmate.

BRUNO FRACCHIA. Il decreto-legge cui fa riferimento riguarda i magistrati?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No. Si prevedono tre categorie: i nuovi assistenti giudiziari, i nuovi operatori amministrativi ed i dattilografi.

Quanto alla necessità di aumentare il numero dei magistrati (con questo rispondo implicitamente ai rilievi mossi dall'onorevole Ciconte relativamente ad un certo carattere occasionale del provvedimento in esame), questa viene denunciata come assolutamente grave ed urgente; purtroppo, non si è riusciti finora, attraverso altri provvedimenti, a porvi riparo.

Giustamente è stata abbinata a questo disegno di legge la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Finocchiaro Fidelebo ed altri riguardante l'aumento della dotazione organica della Sicilia e della Calabria. La Commissione sa bene che la Camera ha approvato una legge contenente provvedimenti in favore della Calabria, attualmente all'esame del Senato; l'articolo 21 in essa contenuto prevede un aumento di 42 posti di magistrato esclusivamente destinati a quella regione. Avendo verificato il percorso legislativo di quel disegno di legge, ho potuto constatare come il provvedimento sia stato deferito alla V Commissione permanente del Senato e sia attualmente in attesa dell'espressione del parere da parte della I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI e XIII Commissione! Evidentemente, si è cercato di provvedere ad un aumento mirato della dotazione organica, favorendo anche l'approvazione di quell'articolo 21; tuttavia, se dobbiamo percorrere strade di questo tipo, allora conviene approvare il provvedimento in esame, con cui si fa fronte ad esigenze reali.

Al riguardo, posso citare un esempio, da cui emerge chiaramente come in alcuni uffici, pur risultando carenti gli assistenti giudiziari o altro personale, si avverte soprattutto la mancanza di magistrati, senza dei quali non è possibile provvedere. Partecipando l'altro ieri ad una riunione svoltasi a Termini Imerese, ho potuto verificare in quella sede sola-

mente la presenza di un procuratore e di un sostituto, i quali devono celebrare il processo che è stato recentemente assegnato. Mentre la criminalità mafiosa cresce in modo assolutamente impressionante, ad Agrigento non si può svolgere il processo, Sciacca ha chiesto un magistrato a Porto Empedocle, ma quest'ultima non ha potuto soddisfare tale richiesta. L'entità degli organici è tutt'ora così ridicola, la situazione è caratterizzata da una tale urgenza che qualunque afflusso di nuovo personale nella magistratura trova immediata collocazione ed è destinata a soddisfare esigenze indilazionabili.

Ringrazio i commissari per l'assenso espresso al comma 3 dell'articolo 1; informo di aver già richiesto al Consiglio superiore della magistratura di innalzare a 300 il numero dei posti stabiliti per il concorso recentemente bandito.

Con la stessa ansia da me espressa al Senato, dove pure serpeggiavano perplessità analoghe a quelle emerse in questa sede, invito gli onorevoli deputati ad approvare il testo nell'attuale formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3363.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, è aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di

lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

L'onorevole Nicotra, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole stabilite dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, con le seguenti: stabilite dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977.

1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'emendamento da me presentato ha un carattere puramente tecnico, in quanto mira a sostituire il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 giugno 1986, presente nel testo licenziato dal Senato, con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, il quale, approvato successivamente, ha sostituito il precedente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore di natura esclusivamente tecnico-formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

1. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 230 unità per l'anno 1989, di 73 unità per l'anno 1990 e di 18 unità per l'anno 1991.

2. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 156 unità per l'anno 1989, di 50 unità per l'anno 1990 e di 12 unità per l'anno 1991.

3. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del conducente di automezzi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 35 unità per l'anno 1989, di 11 unità per l'anno 1990 e di 2 unità per l'anno 1991.

4. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 71 unità per l'anno 1989, di 22 unità per l'anno 1990 e di 5 unità per l'anno 1991.

5. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso con riferimento ai profili di assistente giudiziario, dattilografo, conducente di automezzi speciali, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1989, in lire 33.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 35.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini dei reclutamenti straordinari ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Recchia, Orlandi, Bargone e Fracchia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

attesa la necessità di giungere all'adeguamento delle piante organiche dei magistrati in quegli uffici giudiziari che operano nelle zone ove più forte è la presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso,

impegna il Governo

ad attenersi, nella assegnazione degli aumenti di dotazione organica dei magistrati, alle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura circa il rafforzamento degli organici degli uffici giudiziari di Sicilia e Calabria ».

0/3363/1/2.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Vorrei sottolineare, in particolare, in riferimento ai problemi sollevati da questo ordine del giorno, l'esigenza di rivedere la struttura periferica della Corte

d'appello di Catania e la situazione del Tribunale di Siracusa, oberato da un carico di lavoro che non può essere smaltito dall'organico attualmente esistente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO MACERATINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a questo disegno di legge. Ciò non ci esime, peraltro, dal cogliere questa occasione per osservare che i 500 magistrati in più nel triennio, corrispondenti ad un incremento del 7 per cento dell'organico della magistratura, non consentiranno di raggiungere il livello numerico cui, a nostro avviso, deve pervenire la magistratura nel nostro paese.

Dobbiamo, infatti, tener conto delle assenze fisiologiche che si determinano nell'organico ed inoltre dei numerosi incarichi ricoperti da magistrati al di fuori dell'attività giurisdizionale vera e propria, anche se oggi in misura inferiore rispetto al passato. Dobbiamo, altresì, tenere conto della situazione di crisi in cui attualmente versano sia il processo penale sia quello civile.

Pur considerando la necessità di contenere la spesa pubblica, pertanto, non si può essere soddisfatti di questo limitato incremento dell'organico della magistratura. Del resto, lo stesso ministro ha più volte dichiarato che con questo provvedimento non è possibile sperare di risolvere il problema del funzionamento degli uffici giudiziari.

Tuttavia, voteremo a favore del disegno di legge in esame, perché non si può negare una bottiglia di acqua minerale a chi per dissetarsi avrebbe bisogno di un

acquedotto. Pertanto, accorderemo questo aiuto, nella consapevolezza che si tratta di un soccorso insufficiente e che altre misure dovranno essere adottate al più presto.

In primo luogo, mi permetto di insistere su una mia tesi; dovrebbe essere introdotto un livello più basso di giurisdizione — costituendo una magistratura onoraria di pace o in altro modo — nel quale utilizzare esperti di diritto, come gli avvocati, che potrebbero sollevare i magistrati di carriera da gravose incombenze. Penso ad un livello di giurisdizione, inferiore alla pretura, che potrebbe essere sottratto alla magistratura ordinaria, dopo averne opportunamente stabilito la competenza.

Finché le 889 preture dovranno essere coperte da magistrati ordinari — tra l'altro spesso ciò non avviene — e finché tutta una serie di competenze continueranno ad intasare i tribunali, non usciremo dall'attuale *impasse* e provvedimenti come quello in discussione non riusciranno a raggiungere gli scopi prefissati.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, signor ministro, abbiamo apprezzato il valore della raccomandazione con la quale lei ci invitava a tener conto di alcune situazioni particolarmente difficili. Credo che la Commissione abbia già aderito a questo invito attraverso la richiesta della sede legislativa.

Ritengo estremamente importante il fatto che il maggior gruppo di opposizione abbia dato il suo assenso — in questo come in altri casi — al procedimento in sede legislativa rispetto ad un provvedimento che pure solleva non poche perplessità.

Signor ministro, non possiamo certamente escludere che si verificheranno situazioni di emergenza anche successivamente alla approvazione di una riforma organica del settore. Tuttavia, potrebbero essere delle eccezioni, mentre in questo contesto di politica giudiziaria mi pare che tali situazioni particolari siano divenute la regola.

In mancanza di un piano complessivo di azione amministrativa, la più completa possibile, è ovvio che di volta in volta si debba ricorrere a singoli provvedimenti tampone. Quello di cui ci stiamo occupando ne è un classico esempio, come è stato fatto presente durante il suo esame in prima lettura al Senato.

Il disegno di legge relativo al personale ausiliario è stato presentato — se non sbaglia — nel luglio 1988 ed è stato approvato ad ottobre; subito dopo, a novembre, è intervenuta la novità di una diversa politica, almeno sotto il profilo quantitativo, di tale personale, a seguito del protocollo di intesa con l'associazione dei magistrati. Vi è dunque simultaneità di azione amministrativa, laddove il tutto avrebbe potuto essere previsto con un unico provvedimento emanato nell'occasione e nel tempo giusti, evitando il ricorso a provvedimenti tampone. Esaminare nel dettaglio le unità di personale ausiliario negli anni 1989-1991 mi pare veramente un fatto restrittivo, per certi aspetti incomprensibile ed ingiustificato.

Continuiamo ad andare avanti con provvedimenti occasionali, in mancanza di un disegno globale e complessivo che ci auguriamo veda la luce al più presto.

Siamo soddisfatti della disponibilità espressa dal Governo in merito all'ordine del giorno riguardante le preture circondariali e speriamo che esso risulti di qualche utilità nella formazione delle piante organiche delle preture circondariali.

Garantiamo tutto il nostro appoggio affinché gli ultimi ostacoli all'attuazione del codice di procedura penale possano essere rimossi, ma ci rendiamo conto di non ottenere in cambio dal Governo quello che chiediamo da tempo e che rappresenta un elemento essenziale, su cui lo stesso ministro ha concordato.

Pertanto, preannuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione del provvedimento al nostro esame.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, preannuncio il voto favorevole del

gruppo socialista al disegno di legge n. 3363, confidando nella validità dello stesso. Conosciamo gli obiettivi e le finalità che un provvedimento si deve proporre: certamente nessuno può chiedere ad un atto amministrativo o legislativo più di quanto esso possa dare. Gli obiettivi e le finalità del provvedimento al nostro esame erano quelli di aumentare sostanzialmente la dotazione organica in alcuni ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento agli assistenti giudiziari, ai dattilografi, agli addetti ai servizi ausiliari ed ai conducenti di automezzi speciali.

Ciò che mi preme sottolineare è che purtroppo un provvedimento di tale portata, che avrebbe dovuto essere approvato in tempi brevissimi, come ha ricordato il collega Fracchia, prende avvio nel luglio 1987 e riesce a vedere la luce nel gennaio 1989.

Comunque, ritengo che il disegno di legge persegua una serie di finalità positive anche per quanto riguarda alcuni aspetti di notevole rilievo, quali quelli previsti al comma 3 dell'articolo 1, in cui si configura la possibilità di determinare i posti da mettere a concorso tenendo conto anche di quelli che si renderanno vacanti nell'ambito dei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento. Si tratta di una percentuale sperimentale, determinata considerando le « scoperture » di organico che si potrebbero verificare non soltanto per raggiunti limiti di età. Il provvedimento tiene conto delle esigenze della costituenda pretura circondariale, in seguito alla quale — secondo i dati forniti dal Ministero — si dovrebbero « recuperare » circa 200 magistrati, i quali, aggiunti ai 160 di cui si prevede l'assunzione nel triennio 1989-1991, dovrebbero garantire un processo di graduale copertura di organico della magistratura e consentire l'avvio delle riforme istituzionali da noi tutti auspiccate.

Sono questi i motivi per cui dichiaro il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione giudiziaria » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3363):

Presenti	31
Votanti	17
Astenuti	14
Maggioranza	9
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 3028.

Hanno votato sì:

Alagna, Battaglia Pietro, Biafora, Bruni Francesco, Cappiello, Carelli, Cavigliasso, Fiori, Fumagalli Carulli, Loiero, Maceratini, Mastrantuono, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Paganelli, Tancredi.

Si sono astenuti:

Bargone, Beebe Tarantelli, Ciconte, Costa Alessandro, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Guidetti Serra, Mellini, Montecchi, Nerli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Sanfilippo e Violante.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati », già approvato dalla II Com-

missione permanente del Senato nella seduta del 13 ottobre 1988.

Comunico ai colleghi che rispettivamente in data 20 dicembre 1988 e 18 gennaio 1989 le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

L'onorevole Alagna ha facoltà di svolgere la relazione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Intendo sottolineare che l'urgenza del disegno di legge n. 3273, proveniente dal Senato, è determinata dalla necessità di far fronte a situazioni di eccezionalità nelle carenze dell'organico dei magistrati (risalente, addirittura, al periodo prerepubblicano) in alcune sedi giudiziarie. Devo precisare che le ragioni di tale carenza nascono anche dalla frequente e lunga utilizzazione dei magistrati nei maxiprocessi. Il provvedimento in discussione va, pertanto, nella direzione di colmare almeno parzialmente, quelle lacune e quei vuoti che si verificano frequentemente nei tribunali di media portata, dove gli organici non sono adeguati a fronte di un alto tasso di delinquenza comune e organizzata.

Entrando nel merito del disegno di legge, ritengo opportuno evidenziare, in particolar modo, il comma 4 dell'articolo 1, che recita: « L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente ». Risulta del tutto evidente che si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale, vista la specifica previsione della durata di applicazione.

Il comma 5 recita: « Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97 » dell'ordinamento giudiziario. Tale previsione risulta conforme all'orientamento espresso dalla Consulta in merito all'osservanza del principio del giudice naturale, così come conforme è il comma 6 dell'articolo 1, secondo cui « Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il

magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti ».

Al fine di non derogare al principio della inamovibilità, il comma 7 prevede che per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi sia richiesto il consenso del magistrato da applicare; tale consenso deve essere richiesto anche per i magistrati requirenti.

In considerazione della necessità di venire incontro alle esigenze di questi uffici giudiziari, il relatore esprime parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Nelle intenzioni del Governo, il disegno di legge relativo all'applicazione dei magistrati — muovendosi per altro in linea con la disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice di procedura penale — doveva far fronte ad esigenze di necessità, a situazioni in cui, per esempio, si determinasse un carico di lavoro connesso allo svolgimento di un processo la cui trattazione fosse prevista come particolarmente lunga e complessa. Per fronteggiare una simile situazione, veniva considerato l'istituto dell'applicazione dei magistrati, connesso dunque ad esigenze particolari emerse nell'espletamento del lavoro giudiziario di un ufficio; non si tratta quindi di uno strumento ordinario per sopperire a carenze di organico.

Ciò nonostante, mi sembra che questo elemento sia stato ripreso dal relatore nell'esposizione testè conclusa, favorendo una lettura ed una interpretazione dell'istituto estremamente pericolosa. Infatti, qualora venisse inteso in tal senso, da un lato cadrebbe la cogenza a provvedere ad una redistribuzione nel territorio degli uffici, nonché ad un adeguamento dell'organico al carico di lavoro di ciascun ufficio, dall'altro esso verrebbe utilizzato strumentalmente, al di fuori di situazioni di necessità e del suo fine naturale.

Ciò detto, va sottolineato che in seguito all'esame compiuto dal Senato,

sono state apportate al testo alcune modificazioni apprezzabili, che in sostanza si adeguano al pronunciamento dato dal CSM nell'espressione del parere richiesto dal ministro di grazia e giustizia.

Un punto da affrontare in particolare riguarda la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1. La strutturazione della facoltà di promuovere il procedimento amministrativo che condurrà alla applicazione del magistrato non vede mai come soggetto autonomo il CSM. L'emendamento presentato al Senato dal senatore Battello mirava appunto ad attribuire a tale organo questa autonoma facoltà.

Abbiamo fatto espresso riferimento alle risoluzioni adottate ed alle indicazioni fornite dal CSM in ordine all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari della Sicilia e della Calabria; queste considerazioni sono state espresse da quell'organo dopo aver visitato gli uffici, aver compiuto una attenta ricognizione dei problemi esistenti al loro interno, nonché in rapporto alla realtà civile e criminale in cui essi operano. Prescindendo da queste considerazioni, a mio avviso, sottrarre al CSM la possibilità di contribuire ad una organizzazione sul territorio del lavoro giudiziario tale da ottenere una razionalizzazione del medesimo e migliori risultati in termini di giustizia per la collettività, significherebbe togliere al provvedimento parte della propria funzionalità e capacità operativa.

Desidero soffermarmi in questa fase della discussione su un altro punto riguardante l'assenza di un contrasto della disciplina prevista in questo disegno di legge con i principi della inamovibilità della magistratura e del giudice naturale. La Corte costituzionale si è pronunciata due volte sulla irrilevanza delle questioni sollevate in relazione agli articoli 25 e 107 della Costituzione, riguardanti in quel caso l'istituto della supplenza.

Ritengo che le considerazioni della Corte possano assicurare circa l'inesistenza di un contrasto tra la disposizione in oggetto e il dettato costituzionale. Comunque, un'ulteriore precisazione in ordine al fatto che la durata dell'applicazione non può superare un anno per ogni

magistrato gioverebbe ancor più se unita alla previsione della necessaria espressione del consenso da parte del magistrato. Tale elemento potrebbe sembrare ultroneo, ma garantirebbe una maggiore tranquillità. La presentazione di un emendamento in tal senso da parte del mio gruppo mira proprio a rafforzare la tutela dei principi di inamovibilità e del giudice naturale, cui la disciplina si attiene.

MAURO MELLINI. Discutendo questo provvedimento, avremmo tutti il dovere di non far finta di ignorare quanto è avvenuto durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, quando si andava alla ricerca di un magistrato qualsiasi da mettere in un posto qualsiasi poiché si trattava di una situazione di « pronto soccorso ». Talvolta, le norme dettate in quella circostanza sono state « richiamate in servizio » con l'intento di superare e stravolgere non solo la normativa vigente, ma anche le decisioni assunte nelle competenti sedi, decisioni che erano risultate negative rispetto a provvedimenti, di cui era stata rappresentata, ma non riconosciuta, l'opportunità.

Con le norme sull'applicazione dei magistrati si è di fatto costituito un nuovo giudicato con una diversa competenza territoriale per materia. Tutti sanno, per esempio, che in Sardegna è stato creato un unico giudice istruttore per i sequestri di persona, affidando per altro la delicata funzione ad un personaggio discusso e discutibile, del quale si è parlato in Parlamento. Sulla sua persona abbiamo inteso dire che poteva ben essergli perdonato di aver invitato la gente ad ammazzare i latitanti, poiché nella sua funzione di giudice istruttore unico per la Sardegna aveva molto ben operato. Pertanto, le norme ed i principi costituzionali vengono violati. Si potrà dire che ciò è a fin di bene, ma in realtà è piuttosto discutibile.

Lo stravolgimento del principio del giudice naturale, non può essere realizzato in base ad una situazione di necessità. Se le norme sull'applicazione dei

magistrati hanno una loro ragion d'essere, questa dovrebbe essere il superamento di certi abusi, come nel caso del giudice Lombardini al quale mi riferivo in precedenza (anche se nella stagione dell'« emergenza » numerosi abusi hanno ricevuto da parte della Corte di cassazione una sorta di sanatoria, che, però, non ha convinto nessuno).

Dobbiamo chiederci se questo provvedimento sia in grado di impedire che in Sardegna, in Lombardia o in altre regioni del paese si creino di fatto nuove giurisdizioni con competenze relative a materie particolari. Il giudice nominato *ad hoc*, ad esempio perché è stato compiuto un sequestro di persona a Tempio Pausania, rappresenta una situazione palesemente contrastante con i principi fondamentali della nostra carta costituzionale; una norma relativa all'ordinamento giudiziario non dovrebbe avere altro scopo che quello di impedire simili situazioni.

Indubbiamente, il divieto di rinnovo dell'applicazione e l'esclusione di questo istituto per i maxiprocessi, rappresenta un dato positivo.

Tuttavia, il termine di un anno posto quale limite per la durata dell'applicazione potrebbe causare qualche inconveniente per quel che riguarda le istruttorie, che, molto spesso, si protraggono senza giungere all'individuazione degli imputati.

Questo provvedimento non va a fondo della questione e non aggiunge maggiori garanzie a quelle già esistenti. Certamente, esso pone il principio della necessità del consenso del magistrato, a tutela del principio della inamovibilità. Bisogna peraltro tenere presente che non è questo principio ad essere messo in pericolo, non mi risulta, infatti, che vi siano doglianze di magistrati in questo senso. I problemi sorgono per il cittadino che rischia di trovarsi di fronte ad un giudice, come il dottor Lombardini, che si atteggia al Bologno della situazione. Mi riferisco al famigerato viceré torinese che girava per la Sardegna preceduto dal boia, il quale aveva il compito di alzare la forca. Oggi

non esiste più la forca, ma abbiamo il giudice istruttore itinerante.

Pertanto, ritengo che questo provvedimento sia inadeguato all'esigenza di limitare gli inconvenienti da me citati.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Condivido le osservazioni del relatore perché questo provvedimento trae le sue motivazioni dalla tradizionale carenza degli organici della magistratura.

Vorrei, però, chiedere al ministro quale sia la *ratio* del comma 4 dell'articolo 1, laddove si dice che « L'applicazione non può superare la durata di un anno » — ciò si comprende perché altrimenti si entrerebbe in conflitto con il principio dell'inamovibilità del magistrato — « e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente ».

Nell'antica Roma i consoli duravano in carica un anno e perché potessero essere nuovamente nominati doveva trascorrere un periodo di *vacatio* di un altro anno, durante il quale erano nominati proconsoli.

Nel nostro caso la norma, a mio avviso, contribuisce ad alimentare il grado di precarietà in cui lavorano i magistrati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo avuto cura di inserire questa trasformazione riguardante il ricorso alle applicazioni straordinarie — la novità consiste principalmente nella possibilità che il magistrato venga applicato presso organo giudicante di altro distretto — nel rispetto di tutti i principi costituzionali relativi alla magistratura (inamovibilità e via dicendo); abbiamo avuto il parere favorevole, come ha ricordato l'onorevole Finocchiaro, del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, il provvedimento è stato messo a punto con la massima attenzione e rispettando l'esigenza di giovare di magistrati che, allo stato attuale, di fatto non vengono utiliz-

zati e si rendono disponibili per la diminuzione del lavoro nelle loro circoscrizioni. Nello stesso tempo, siamo riusciti a non intaccare i principi costituzionali dell'ordinamento; uno degli elementi che vengono tenuti presenti a questo riguardo è rappresentato dal carattere temporaneo dell'applicazione (durata annuale).

L'onorevole Nucci Mauro — se ho ben inteso il senso della sua osservazione — ha detto che un magistrato dopo un anno può aver acquisito una competenza ed una conoscenza dei luoghi e dell'ambiente in cui opera che possono giovargli nella prosecuzione della sua attività presso lo stesso distretto o circoscrizione. Il criterio dell'eccezionalità del ricorso dell'applicazione ed il rispetto delle esigenze che hanno portato l'onorevole Mellini ad esprimersi in senso opposto ci hanno convinti dell'opportunità della limitazione annuale. Infatti, una durata più lunga o una rinnovazione dell'incarico l'anno successivo potrebbe intaccare il criterio generale in base al quale il magistrato opera fondamentalmente nella sede che ha richiesto con domanda (a parte il caso degli uditori giudiziari).

Sono questi i motivi per cui ritengo che il disegno di legge, rielaborato nella fase preparatoria sulla base di vari pareri acquisiti e successivamente anche dal Senato, mantenga una linea intermedia tra le due esigenze che sono state rappresentate.

Pertanto, prego gli onorevoli deputati di voler superare le legittime perplessità che, in una direzione o nell'altra, si sono manifestate, e di approvarlo in via definitiva.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Le considerazioni svolte dal ministro credo vadano pienamente accolte. Siamo di fronte ad un provvedimento che, come è stato già detto, intende fronteggiare le eccezionali carenze dell'organico; quindi, ritengo vada approvato senza modificazioni.

Anche dagli interventi svolti in sede di discussione sulle linee generali mi pare sia emerso che, pur nella provvisorietà

del provvedimento, sono stati tutelati i principi costituzionali investiti dall'argomento in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 110. (*Applicazione dei magistrati*). — 1. Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal Presidente della corte di appello, sentito il Consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il Con-

siglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del Presidente o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. È sentito il Presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti.

7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare ».

Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla e Fracchia hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, secondo capoverso, lettera c), dopo le parole dal Consiglio superiore

della magistratura, *aggiungere le seguenti: d'ufficio trasmettendone copia al Ministro di grazia e giustizia o.*

1. 1.

All'articolo 1, quarto capoverso, dopo la parola applicazione, aggiungere le seguenti: di ogni magistrato.

1. 2.

Con l'emendamento 1.1 si prevede la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura provveda d'ufficio a questo tipo di spostamento, anche indipendentemente dalle esigenze che si possono verificare negli uffici.

GIULIO MACERATINI. Nel rispetto, comunque, del principio del giudice naturale.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. L'emendamento 1.1 è scaturito dall'opportunità di agevolare l'attività del Consiglio superiore della magistratura. Già nell'intervento che ho svolto in fase di discussione sulle linee generali ho fatto riferimento a quanto è stato detto durante la discussione del provvedimento relativo all'aumento dell'organico, in particolare dal ministro Vassalli; ho già evidenziato come le indicazioni date dal Consiglio superiore della magistratura sulla copertura degli uffici giudiziari non siano generiche, ma si riferiscano ad una tabella, nella quale gli aumenti sono mirati e calcolati in base alle esigenze di ciascun ufficio giudiziario.

Atteso questo tipo di atteggiamento, che mi pare sia stato assunto anche dal ministro, ed atteso l'orientamento che mi è sembrato condiviso da tutta la Commissione circa l'opportunità di valorizzare il ruolo del CSM nell'individuare le zone in cui esistono problemi organizzativi negli uffici, in rapporto alle esigenze dettate dalla presenza di una forte criminalità, ribadisco che l'emendamento tende ad agevolare un processo di ottimale distribuzione delle risorse sul territorio in rela-

zione alle necessità che, pur se in via eccezionale, si possono evidenziare, nonché ad esaltare il contributo del Consiglio, anche tramite le ricognizioni effettuate al fine di una migliore resa dell'attività giudiziaria.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Pur comprendendo il senso dell'emendamento, non lo ritengo accettabile.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo far presente che l'emendamento 1.1 introdurrebbe una modifica dell'ordinamento complessivo di notevole rilievo. Vi sono in quest'aula persone più esperte di me in materia, ma ho l'impressione che il Consiglio superiore della magistratura possa agire soltanto su richiesta di un altro organo, per esempio il ministro di grazia e giustizia. Vi è uno scambio continuo ed intenso di rapporti, ma sempre su iniziativa di altro organo. Nella pratica, il Consiglio sollecita di frequente la richiesta di pareri. In tal modo, il potere di impulso e di suggerimento da parte di tale organo trova di fatto il proprio sfogo immediato. Dal punto di vista del sistema, sono semplicemente preoccupato delle conseguenze della previsione della possibilità per il Consiglio di adottare d'ufficio una deliberazione.

Pur comprendendo, come del resto il relatore, lo spirito dell'emendamento 1.1, vorrei pregare i proponenti di ritirarlo, in quanto comporta modificazioni del sistema non adeguate allo scopo che si vuole perseguire e che, tra l'altro, viene ugualmente raggiunto. Inoltre, tale modifica comporterebbe evidentemente un ritorno del provvedimento al Senato, mentre si è più volte sottolineata l'urgenza di approvarlo definitivamente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Invito l'onorevole Finocchiaro Fidelbo a ritirare gli emendamenti, sia per favorire la tempestività dei nostri lavori, sia, entrando nel merito, perché l'eccezionalità dell'applicazione deve rimanere tale. Non dobbiamo alterare il ruolo del giudice naturale previsto dalla Costituzione. Si po-

trebbero costituire collegi composti da magistrati applicati, ma si tratta di un cammino molto pericoloso.

La normativa intende far fronte ad una situazione di emergenza, non fissare un assetto stabile dell'organico; stiamo attenti su questo punto, perché si rischierebbe di andare contro un pronunciamento della Corte costituzionale.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Condividiamo le dichiarazioni dell'onorevole Nicotra e ci associamo, pertanto, alla richiesta di ritirare gli emendamenti.

MAURO MELLINI. Nell'esprimere il mio parere contrario a questo emendamento, intendo sottolineare la necessità di tutelare l'indipendenza del giudice dalla dipendenza dalla magistratura. La Costituzione attribuisce un valore a tale dipendenza: l'autonomia della magistratura è, infatti, un bene strumentale rispetto al principio, altrettanto strumentale, dell'indipendenza del giudice. È estremamente pericoloso svincolare il potere di trasferire un magistrato da Trapani a Bolzano dall'iniziativa attribuita ad un organo diverso dal CSM (di tale organo dovremo comunque occuparci in modo penetrante perché si tratta di risolvere questioni che sono sotto gli occhi di tutti).

Questo provvedimento risulta, inoltre, carente per la mancanza di una disposizione limitativa; infatti, non dovrebbero essere applicati ad altri uffici i magistrati facenti parte del collegio, esistente presso ogni Corte d'appello, competente per l'istruttoria nei confronti dei ministri; in tale circostanza, infatti, risulterebbe rischiosa la possibilità di rimozione (il detto *promoveatur ut amoveatur* suonerebbe in questo caso *applicatur ut amoveatur*). Se il Parlamento di fronte a situazioni di necessità non può assicurare questa inamovibilità dei giudici (rispetto alla quale si vogliono introdurre delle deroghe) per lo meno — *caritas incipit ipso* — si provveda in modo da garantire che questo famoso collegio, per il quale nutro forti dubbi, non possa essere manipolato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che nella giornata di ieri, 17 gennaio 1989, è entrata in vigore una legge costituzionale che è divenuta definitiva per la mancata proposizione di un referendum. A seguito di tale evento e di un messaggio del Presidente della Repubblica al ministro della giustizia, affinché nella nuova normativa venissero inclusi anche i reati presidenziali e ministeriali, abbiamo predisposto un disegno di legge molto particolareggiato, il quale prevede le nuove procedure per i suddetti reati; infatti, la legge costituzionale non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze procedurali. Durante l'esame di quel provvedimento — sempre che venga approvato — le sue osservazioni potrebbero essere raccolte, perché si tratta di un complesso di disposizioni processuali molto ricco e dettagliato, nel quale preoccupazioni del genere potrebbero essere valutate. Viceversa, questa non è la sede più appropriata.

BRUNO FRACCHIA. Concordando con la collega Fidelbo Finocchiaro, sono favorevole a ritirare l'emendamento 1.1. Il mio orientamento nasce da una serie di considerazioni, non ultima quella cui faceva riferimento il ministro. Vi è, inoltre, un problema ordinamentale, che potrebbe essere tenuto maggiormente presente: riteniamo che il potere di impulso da parte del ministro in una materia così delicata, che tocca il principio della inamovibilità del magistrato, possa essere sottoposto al vaglio politico. Una tale valutazione non sarebbe possibile qualora il CSM dovesse agire d'ufficio.

Per questa serie di motivi, annuncio il ritiro dell'emendamento.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Fracchia.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sopprimere il quinto capoverso.

1. 3.

L'emendamento 1.3 non può essere considerato ammissibile ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del regolamento, poiché è stato presentato dopo l'inizio della discussione dell'articolo a cui si riferisce. L'emendamento dovrebbe essere, pertanto, fatto proprio dal rappresentante del Governo o dal relatore.

Il primo comma dell'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario recita: « Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni ». Leggiamo poi al terzo ed al quarto comma: « Il presidente della corte d'appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise, la magistratura del lavoro, la sezione istruttoria, il tribunale e la sezione di corte di appello per i minorenni, e i tribunali regionali delle acque pubbliche. È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio ».

L'emendamento presentato dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo tende a mantenere nel collegio una maggioranza composta da giudici naturali, per evitare il sospetto che esso sia costituito *ad hoc*. D'altra parte, l'esistenza di questo problema emerge anche dalla formulazione del comma 6 dell'articolo 1, dove si stabilisce che il magistrato applicato non può svolgere attività in procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga. A mio avviso, un'esigenza analoga a quella che sottende tale formulazione è ravvisabile anche nel caso di processi, che, pur non essendo di grosse dimensioni, siano comunque importanti.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il pensiero del Ministero nella presentazione di questo disegno di legge è stato guidato dal fine rappresentato dalla maggiore utilizzabilità possibile di magistrati applicati provenienti da altra sede. Io stesso, ripensando alla mia vecchia esperienza professionale, ricordo (insieme — credo — a molti colleghi presenti) di essermi trovato in piccoli tribunali, dove svolgevano la loro attività solo due magistrati.

Data la ragion pratica che domina questo provvedimento, non mi sento di fare mio l'emendamento 1.3, pur apprezzandone lo spirito ed il contenuto, per cui mi rimetto alla Commissione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Faccio mio l'emendamento 1.3, per le argomentazioni espresse dal presidente e per le valutazioni che hanno indotto il ministro a rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Sono abrogati gli articoli da 111 a 114 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro Fidelbo e Fracchia

hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

a conclusione del dibattito per l'approvazione della nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati,

impegna il Governo

a presentare annualmente, nel mese di marzo con riferimento all'anno precedente, al Parlamento una relazione in ordine al numero delle applicazioni intervenute, alle sedi interessate da esse, ai motivi che le hanno determinate ed ai risultati che ne sono conseguiti nell'attività giudiziaria ».

0/3273/1/2

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione ?

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di non insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati » (*Appro-*

vato dalla II Commissione permanente del Senato) (3273):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Bargone, Beebe Tarantelli, Cafarelli, Cappiello, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fiori, Fracchia, Fumagalli Carulli, Guidetti Serra, Macerattini, Mastrantuono, Montecchi, Nerli, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Tancredi, Violante, Zuech.

Hanno votato no:

Mellini.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 luglio 1988.

Comunico che rispettivamente in data 1° dicembre 1988 e 23 novembre 1988 le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

L'onorevole Fumagalli Carulli ha facoltà di svolgere la relazione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame introduce una modifica molto limitata all'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68 con riferimento alla nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.

Il provvedimento consta di un unico articolo, in cui si precisa, modificando il testo precedente, che potranno essere nominati cappellani sacerdoti di età non superiore a settanta anni; la normativa vigente, infatti, prevede il limite di 60 anni.

Come relatore ho il dovere di dire che, poiché questo disegno di legge tocca la materia dei rapporti tra Stato e Chiesa, pone il problema di verificare il rispetto delle procedure pattizie previste negli accordi concordatari. Tale verifica è stata compiuta durante il dibattito al Senato e, quindi, da questo punto di vista possiamo affermare che il disegno di legge è conforme agli impegni assunti con gli accordi di Villa Madama.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'opportunità di elevare il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena può essere giustificata con vari argomenti: non tanto perché l'età del clero è elevata, come si afferma nella relazione ministeriale, ma soprattutto perché è diventato sempre più difficile, in seguito al noto fenomeno del calo delle vocazioni, reperire nelle diocesi religiosi da inserire negli istituti di prevenzione e di pena.

Per queste ragioni il relatore raccomanda alla Commissione la rapida approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo raccomanda la rapida approvazione di questo disegno di legge. D'altra parte un ministro ultrasettantenne non potrebbe fare altro (*Si ride*)!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente:

« 5) età non superiore ad anni settanta ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3062):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Hanno votato sì 24

Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Bargone, Beebe Tarantelli, Cafarelli, Cappiello, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fiori, Fracchia, Fumagalli Carulli, Guidetti Serra, Macerattini, Mastrantuono, Montecchi, Nerli, Nicotra, Nucci Mauro, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Tancredi, Violante e Zuech.

Hanno votato no:

Mellini.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina della contumacia (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1706-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nuova disciplina della contumacia », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 1° giugno 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1988.

Comunico che, in data 13 dicembre 1988, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1706-B.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Carlo Casini, che non è presente alla seduta odierna.

All'articolo 1 sono state apportate alcune modifiche puramente formali ed una sostanziale. La modifica significativa riguarda il problema dell'impugnazione: la nostra Commissione aveva ritenuto opportuno che l'impugnazione fosse proposta soltanto dal difensore di fiducia, al fine di evitare che quello d'ufficio potesse pregiudicare la possibilità di purgare la contumacia. Il Senato ha previsto invece che possa essere proposta anche dal difensore d'ufficio.

All'articolo 2, però, si prevede che contro una sentenza contumaciale il difensore possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. Quindi, sostanzialmente, si compensa la stessa esigenza avvertita dalla nostra Commissione ritenendo che occorra un mandato *ad hoc*.

L'articolo 3 non è stato modificato, mentre all'articolo 4 le parole: « dell'articolo precedente » sono state più correttamente sostituite con le parole: « dell'articolo 497 », per due volte nel corpo della norma. Inoltre, al comma 5, le parole: « della chiusura del dibattimento », sono state sostituite con le parole: « che sia cominciata la discussione finale ».

All'articolo 5 la modifica è puramente di forma (due commi diventano un comma unico), mentre all'articolo 6, dopo le parole: « dovuta a legittimo impedimento », sono state aggiunte le parole: « del quale non potè fornire prova tempestiva al giudice di primo grado ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio vivamente il presidente, onorevole Violante, per la puntualità e la precisione con cui ha riferito alla Commissione sulle modifiche apportate al testo dalla Commissione giustizia del Senato, modifiche peraltro di natura prevalentemente formale.

La rinuncia dei commissari ad intervenire nella discussione sulle linee generali può essere interpretata come un segno premonitore dell'accettazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento; comunque, raccomando alla Commissione di voler approvare il provvedimento senza ulteriori cambiamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla II Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. L'articolo 183-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 183-bis. — (*Restituzione in termini. Effetti della restituzione*). — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione e per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia a lui imputabile o che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di

decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. L'articolo 183-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 183-bis. — (*Restituzione in termini. Effetti della restituzione*). — Le parti possono essere restituite in un termine

stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonché per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della II Commissione del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento formulando le conclusioni ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della II Commissione del Senato.
(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 498. — (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima della chiusura del dibattimento, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo precedente.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo la chiusura del dibattimento è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 498. — (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la

rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della II Commissione del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma

dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della II Commissione del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non potè fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della II Commissione del Senato.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina della contumacia » *(Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1706-B):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Hanno votato sì 25

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Bargone, Beebe Tarantelli, Cafarelli, Cappiello, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fiori, Fracchia, Fumagalli Carulli, Guidetti Serra, Macerattini, Mastrantuono, Montecchi, Nerli, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Tancredi, Violante e Zuech.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO